

ATTO N. 999

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1117 del 24/09/2012)

“*ULTERIORI INTEGRAZIONI DELLA L.R. 22/12/2005, N. 30 (SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)*”



*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 03/10/2012*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 03/10/2012



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1117 DEL 24/09/2012

OGGETTO: Disegno di legge: "Ulteriori integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia)"

| | | PRESENZE |
|-------------------|------------------------------|----------|
| Marini Catuscia | Presidente della Giunta | Presente |
| Casciari Carla | Vice Presidente della Giunta | Presente |
| Bracco Fabrizio | Componente della Giunta | Presente |
| Cecchini Fernanda | Componente della Giunta | Assente |
| Riommi Vincenzo | Componente della Giunta | Assente |
| Rometti Silvano | Componente della Giunta | Presente |
| Rossi Gianluca | Componente della Giunta | Assente |
| Tomassoni Franco | Componente della Giunta | Presente |
| Vinti Stefano | Componente della Giunta | Presente |

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 30/2005 "Sistema Integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia" presentata dal Direttore Emilio Duca;

Preso atto della proposta di integrazione della legge presentata dal Vice Presidente Carla Casciari avente ad oggetto: "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 30/2005 "Sistema Integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che la presente integrazione alla suddetta legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Visti il parere e le osservazioni formulate dal Comitato Legislativo con nota prot. 0134925 del 12/9/2012;

Preso atto del parere favorevole da parte del Consiglio delle autonomie locali dell'Umbria in data 19/7/2012 (prot. entrata 116696 del 25/7/2012);

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Ulteriori modificazioni alla legge regionale 30/2005 (Sistema Integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia), e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio VicePresidente, Assessore Carla Casciari di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 30/2005 (Sistema Integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia)"

RELAZIONE

La legge regionale 30/2005 e il successivo regolamento regionale 13/2006 hanno definito i criteri generali e le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio - educativi per la prima infanzia da parte dei Comuni.

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (9/7/2007), i Comuni hanno provveduto a rilasciare le autorizzazioni al funzionamento per tutti i servizi dedicati alla prima infanzia, pubblici e privati operanti nel territorio della regione.

Con nota del 16 aprile 2012 l'Associazione dei Comuni dell'Umbria (ANCI Umbria) ha segnalato all'Assessore regionale all'Istruzione la necessità di procedere ad una valutazione complessiva delle autorizzazioni rilasciate per predisporre le azioni necessarie per l'adeguamento delle strutture.

In questo quadro, si deve inoltre aggiungere un nuovo adempimento richiesto per la sicurezza delle strutture destinate a nido ed introdotto dal D.P.R. n. 151 del 01/08/2011, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 221 del 22/09/2011, che ha recato importanti e sostanziali modifiche alle procedure di prevenzione incendi per l'emissione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco.

Per adempiere ai nuovi obblighi di legge, alcuni Comuni hanno segnalato difficoltà connesse alle tempistiche delle autorizzazioni temporanee ed alla loro trasformazione in autorizzazioni definitive.


Le problematiche esposte attengono alle funzioni autorizzatorie dei Comuni e richiedono un periodico monitoraggio comunale sulle autorizzazioni rilasciate, non solo nella fase, appunto, di rilascio e rinnovo delle medesime ma di ricognizione e valutazione nel periodo di loro validità a seguito del quale potrebbe essere necessario assegnare ai gestori un termine per l'adempimento degli interventi di adeguamento.

Tale fattispecie, che non inficia la validità delle autorizzazioni rilasciate, non è espressamente prevista dalla legge e pertanto è opportuno prevedere un apposito articolo che tra le funzioni dei Comuni individui e tratti la nuova fattispecie prevedendo un periodo - da valutare caso per caso ma di durata massima di 3 anni - per gli interventi da realizzare.

Pertanto si prevede di introdurre all'art.16 "Funzioni dei Comuni" della legge 30/2005 due nuovi commi (7bis e 7ter) relativi al monitoraggio delle autorizzazioni.

Considerando altresì che la norma è innovativa e che si inserisce in un percorso autorizzatorio avviato per la prima volta con la legge con l'art.2 della Legge, norma transitoria, si richiede ai Comuni di effettuare la prima ricognizione entro il 31/12/2012.

Il Disegno di legge è stato preadottato con Deliberazione di Giunta regionale n.736 del 25 giugno 2012 e sul medesimo è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali in data 19/7/2012.



Disegno di legge: "Ulteriori integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia)"

Art. 1
(Integrazione alla l.r. 30/2005)


1. Dopo il comma 7 dell'articolo 16 della l.r. 30/2005 sono aggiunti i seguenti commi:

"7-bis. I Comuni effettuano periodicamente una ricognizione di tutte le autorizzazioni al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti, anche al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari al funzionamento stesso.

7-ter. Sulla base delle risultanze delle ricognizioni e delle verifiche di cui al comma 7-bis, i Comuni possono concedere ai soggetti gestori dei servizi un congruo termine, comunque non superiore a tre anni, per gli eventuali adeguamenti, tenuto conto degli interventi da realizzare e fermo restando il possesso dei requisiti minimi di sicurezza".

Art. 2
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, la ricognizione delle autorizzazioni al funzionamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 16 della l.r. 30/2005, aggiunto dall'articolo 1 della presente legge, è effettuata dai Comuni entro il 31 dicembre 2012

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI****Note di Riferimento*****Nota all'art. 1:***


Il testo vigente dell'articolo 16 della Legge regionale 22 dicembre 2005 n. 30 "Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" come modificato dalla presente legge è il seguente:

Art. 16
Funzioni dei Comuni.

1. I Comuni concorrono alla definizione degli atti di programmazione regionale formulando proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi per la prima infanzia.
2. I Comuni in forma singola o associata coordinano il sistema dei servizi per la prima infanzia attraverso Piani triennali comunali.
3. I Comuni promuovono, all'interno del piano comunale, attività di formazione e di qualificazione dei servizi per l'infanzia nell'ambito del proprio territorio.
4. I Comuni, nell'ambito della pianificazione urbanistica, programmano ed individuano le aree da destinare ai servizi di comunità.
5. I Comuni curano la mappatura di tutti i servizi per la prima infanzia presenti nel proprio territorio.
6. I Comuni e gli enti gestori dei servizi per la prima infanzia forniscono alla Giunta regionale, annualmente, informazioni e dati statistici sull'attuazione della presente legge.
7. Il Comune esercita le funzioni di verifica e di controllo sui servizi per la prima infanzia esistenti sul proprio territorio.

7-bis. I Comuni effettuano periodicamente una ricognizione di tutte le autorizzazioni al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti, anche al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari al funzionamento stesso.

7-ter. Sulla base delle risultanze delle ricognizioni e delle verifiche di cui al comma 7-bis, i Comuni possono concedere ai soggetti gestori dei servizi un congruo termine, comunque non superiore a tre anni, per gli eventuali adeguamenti, tenuto conto degli interventi da realizzare e fermo restando il possesso dei requisiti minimi di sicurezza



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETA' DELLA
CONOSCENZA

OGGETTO: Disegno di legge: "Ulteriori integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia)

PARERE DEL DIRETTORE


Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 20/09/2012

IL DIRETTORE
- EMILIO DUCA



Regione Umbria
Giunta Regionale

Assessorato regionale "Politiche e programmi sociali (Welfare). Politiche familiari, politiche per l'infanzia, politiche giovanili. Politiche dell'immigrazione. Cooperazione sociale. Volontariato sociale. Istruzione e sistema formativo integrato. Diritto allo studio. Edilizia scolastica."

OGGETTO: Disegno di legge: "Ulteriori integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia)

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 21/09/2012

Vice Presidente **Carla Casciari**

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

Perugia, li **1 OTT. 2012**
Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO

segue atto n. *111* del **24 SET. 2012**